

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

AL SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art.151 c.p.c.

PER

FALCO Vincenzina, nata a Caserta il 13.7.1975 (C.F. FLCVCN75L53B963L) e residente IN Airola alla P.zza Della Vittoria n.18, elettivamente domiciliato in Benevento alla P.zza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi (C.F. TRPMHL52P18A110K) e Maria Teresa Vallefucio (C.F. VLLMTR64P54F839W), fax 0824/316227 – pec: info@pec.truppieassociati.it - mvallefucio@pec.truppieassociati.it - che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al presente atto.

C O N T R O

-- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t. domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale Brigate Partigiane, 2;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Liguria**, in persona del Dirigente dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale Brigate Partigiane, 2;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Campania**, in persona del Dirigente dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale Brigate Partigiane, 2;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Liguria - Ambito Territoriale di La Spezia**, in persona del Dirigente dom.to in La Spezia al Viale Italia n.87;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Campania - Ambito Territoriale di Benevento**, in persona del Dirigente dom.to in Benevento alla P.zza Gramazio;

F A T T O

1) La ricorrente è docente di ruolo della scuola secondaria di II grado – posto comune, classe di concorso A019 (attuale A046) – Discipline Giuridiche ed Economiche - immessa in ruolo dall'a.s 2015/2016, ex art.1 co.98 lett. c) della L. 107/2015, da Graduatorie ad Esaurimento (GAE), con contratto stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna per la provincia di Ravenna.

2) La ricorrente, nell'a.s. 2015-2016, differiva la presa di servizio per esigenze familiari, essendo madre di due figli minori di 10 e 7 anni, nonché convivente con i genitori anziani ed, in particolare, con il padre in gravi condizioni di salute, tant'è che in data 19.11.2015 inoltrava domanda di riconoscimento dello status di soggetto affetto da handicap grave ex art.3,



co.3, L.n.104/92.

3) In data 23-2-2016, a seguito di visita medica, l'Inps, a mezzo verbale definitivo, riconosceva al padre della ricorrente, lo status di "*portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, co.3, L. 5.2.1992 n.104*", senza revisione, attesa la notevole gravità delle patologie.

4) Per l'a.s. 2016/2017, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale ex O.M. 241/2016, invocando la precedenza di cui all'art.33, co. 5-7, L. n. 104/92 per l'assistenza al **genitore** Falco Antonio.

5) A quest'ultima domanda la ricorrente, infatti, allegava, dichiarazione di precedenza per assistenza al genitore Falco Antonio; verbale INPS di riconoscimento di handicap del 23.2.2016, dichiarazione del datore di lavoro del sig. Falco Giovanni, fratello della ricorrente, dipendente di studio notarile in Sant'Agata dei Goti.

6) La ricorrente, nella domanda di mobilità, indicava quali preferenze territoriali, nell'ordine, gli ambiti 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3 (...) della Campania, ambito 1, 2, 3 e 4 Molise, ambiti 20, 1, del Lazio, 09 Abruzzo e 016 Puglia.

7) In riscontro alla domanda, trasmessa on-line, la ricorrente riceveva, tramite stesso mezzo, conferma/notifica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna che, sulla base dei requisiti e dei titoli posseduti, attribuiva alla ricorrente punti 19 (per altri comuni) e punti 25 (per il comune ricong.), senza il riconoscimento della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92.

8) Nelle more del procedimento di mobilità, la situazione familiare della ricorrente si aggravava per una subentrata crisi matrimoniale per la quale addiveniva ad una separazione legale dal coniuge, omologata dal Tribunale di Benevento in data 29.6.2016.

9) La ricorrente, dunque, all'esito delle operazioni di mobilità nazionale veniva assegnata in Liguria all'Ambito Territoriale di La Spezia, presso l'I.I.S. "Capellini/Sauro" di La Spezia e per le esigenze familiari la ricorrente era costretta a richiedere congedo parentale di cui all'art.32 del D. Lgs. 151/2001, nonché richiesta di congedo straordinario ex art. 42 della L.151/2001 per assistenza al padre, portatore di handicap grave, dal 16.11.2016 all'11.10.2017.

10) In seguito alla sottoscrizione del contratto integrativo regionale sottoscritto il 28.8.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, la ricorrente inoltrava richiesta di utilizzazione interprovinciale per la provincia di Benevento, senza alcun esito.

11) Dai trasferimenti operati per la Provincia di Benevento, per la mobilità interprovinciale, si rilevava che i docenti assunti da graduatoria di concorso ex L.107/2015, con minor punteggio, venivano destinati ad "Assegnazione Ambito Provinciale" ed, in particolare, negli ambiti Campania



5, 4 e 6, indicati nell'ordine dalla ricorrente nella domanda di mobilità in quanto comprendente il Comune di residenza (Airola), come di seguito indicati:

- CILENTI Immacolata punti 18 Campania 06;
- DE SIMONE Francesca punti 15 Campania 05;
- FRANCO Angela punti 15 Campania 05;
- GAUDINO Gemma Gerardina punti 16 Campania 05;
- STINGONE Rosario punti 16 Campania 05.

12) Dall'elenco dei suindicati trasferimenti, risulta, altresì, che per la classe di concorso A019, per la fase C (Assegnazione Ambito Nazionale) sono stati assegnati in Provincia di Benevento altri docenti privi di titoli di precedenza.

13) Nel mese di gennaio 2017 veniva sottoscritta l'ipotesi del CCNI mobilità per l'anno 2017/2018 e nel successivo mese di aprile, veniva sottoscritto il nuovo CCNI 11.4.2017 e l'O.M. 221/2017 che, in deroga al vincolo triennale del precedente incarico, consentiva alla ricorrente di richiedere un nuovo trasferimento in sede più prossima alla propria residenza.

14) Nei termini previsti dall'O.M. 221/2017, la ricorrente inoltra nuova domanda di trasferimento che, ancora una volta, veniva riscontrata negativamente dal MIUR.

DIRITTO

La ricorrente ha diritto alla titolarità della sede nella provincia di Benevento.

L'omessa assegnazione della ricorrente nell'ambito Campania 5, 4 o 6 è stata palesemente illegittima, sussistendo, nel caso di specie, tutti i presupposti per l'attribuzione della precedenza di cui all'art. 33 co. 5 e 7 della L. 104/92.

L'art. 33, V comma, legge 5.2.1992, n.104, come modificato dalla L. 53/2000, dispone che *“Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità **un parente o un affine entro il terzo grado handicappato**, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

In conformità alla suindicata normativa, l'art. 601 decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede che: *“1. **Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2 **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.**”***

Orbene, la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per usufruire della precedenza ex art.33 della L. 104/92, in quanto assiste il padre disabile, sig. Falco Antonio, con il quale convive.



Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il 8.4.2016, invece, ha previsto che: *“ART. 14 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.”*

Il suindicato contratto all'art. 13 disciplina il sistema delle precedenze nei trasferimenti, prevedendo al capo *“V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE. Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.*

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

- In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;*
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,*



- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.-

Orbene, il citato CCNI opera una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della L.104/92, escludendo l'operatività della precedenza in parola ai trasferimenti interprovinciali.

Tali norme del CCNI sono nulle per contrarietà a norme imperative.

In proposito va preliminarmente precisato che non trova applicazione, nel caso di specie, l'art.2, terzo comma, del D.Lgs. 165/2001 - sulla derogabilità delle norme di legge in forza di successivi contratti o accordi collettivi - poiché la norma di fonte primaria (art.33 legge 104/92) non riguarda soltanto i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente, ma si riferisce anche ai lavoratori del settore privato.

Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate a uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”*.

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, 5° co. l. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° co. c.c.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, con ordinanza del 7.7.2015, adottata in seguito al ricorso della ricorrente avverso l'omesso trasferimento per l'a.s. 2015/2016 affermava che *“l'art. (...), laddove non estende i benefici previsti in ipotesi di trasferimento provinciale, anche a parenti o affini entro il terzo grado che prestino assistenza con continuità al parente handicappato, si pone in contrasto con la previsione normativa in quanto riduce arbitrariamente la platea dei beneficiari del diritto di precedenza in ipotesi di mobilità interprovinciale. E non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa (...) non rivestano il*



grado di parentela ivi indicato, dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra province diverse, esclusivamente i limiti di cui all'art.33".

Ancora, il Tribunale di Benevento, per analoga fattispecie, ha dichiarato nulla la clausola contrattuale di cui all'art.7/1 del ccni, osservando che *"La legge non assegna a nessuna fonte di rango inferiore e meno che mai alla contrattazione collettiva alcun spazio per delimitare o regolamentare tale diritto. La ragione risiede nel fatto che oltre agl'interessi del datore di lavoro debbano essere tutelati gl'interessi prevalenti della persona affetta da handicap grave che può essere in posizione di terzo rispetto alle parti del rapporto lavorativo.*

La clausola del ccni che delimita la scelta nell'ambito interprovinciale è sicuramente illegittima anche perché non razionalmente giustificata. Essa delimita un diritto su base provinciale in modo anche costituzionalmente illegittimo favorendo ancor di più la permanenza della distanza tra persona abbisognevole di assistenza e persona dedita alla stessa e al contrario si favorisce il trasferimento ultra provinciale a dipendenti che non si trovano in quella condizione eludendo se non violando potentemente il disposto legislativo." (Tribunale di Benevento ordinanza n.4232/2011 - v. anche TRIBUNALE S. Maria C.V. sentenza 2299/2010 – Tribunale di Frosinone ordinanza n. 12076 del 17.12.2015).

Anche il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 27.12.2016, confermata in sede di reclamo al Collegio Lavoro, ha stabilito che *"Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile.*

Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza.

Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro".

Ancora, il Tribunale di Benevento, con ordinanza 16359/2016 del 30.8.2016 ha affermato: ***"Il CCNI mobilità, nel prevedere che le precedenze, compresa quella riconosciuta ai docenti***



portatori di handicap grave, possano essere fatte valere soltanto nell'ambito della fase delle operazioni di mobilità cui il docente partecipa, si pone in contrasto con l'art.33, comma 6, l. 104/92 e con l'art. 601, d.lgs.297/1994, dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92 (...). Infatti, pur in presenza di posti materialmente disponibili, tali posti – in virtù di una scelta effettuata a priori, non imposta da alcuna da alcuna norma primaria, senza alcuna valutazione del caso concreto e senza che ciò si renda necessario per insopprimibili ragioni di carattere organizzativo o di buon funzionamento del servizio pubblico – vengono assegnati a docenti senza alcun titolo di precedenza, in ragione della sola modalità di assunzione in ruolo”..

Nel caso di specie, la precedenza riconosciuta alla ricorrente non solo non è stata applicata ai trasferimenti su ambito nazionale, ma nemmeno sui docenti partecipanti alla fase B dei trasferimenti, assunti da concorso ed aventi minor punteggio rispetto a quello della ricorrente.

La Prof. Falco ha, pertanto, diritto alla titolarità della sede, in seguito a mobilità interprovinciale, per l'a.s. 2016-2017 – scuola secondaria di secondo grado cl. conc. A019 – presso l'ambito 05 della provincia di Benevento, prioritariamente richiesto dalla stessa, con domanda inoltrata on-line nei termini previsti dalla O.M. n.241/2016 e ribadita per le assegnazioni provvisorie e per la mobilità 2017/2018..

Il suindicato motivo di illegittimità della procedura di mobilità operata dal MIUR, in seguito al piano di assunzioni straordinarie previste con la L. 107/2015, si ritiene assorbente rispetto ad ulteriori motivi di illegittimità delle citate procedure.

Illegittimità D.M. n.241 dell'8.4.2016, adottato in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016

La ricorrente è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) ex L.107/2015.

L'art. 1 co. 95-96 della L.107/2015 prevede: “95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni

scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. (...).



96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.”

Relativamente, invece, all’assegnazione delle sedi di titolarità e dunque alla mobilità, il successivo co. 108 della medesima legge prevede: “108. **Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.** Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.** Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”

La suindicata normativa, per la mobilità territoriale non opera alcuna distinzione tra



gli immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da concorso 2012 o da GAE.

Orbene, con l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n.241 dell'8.4.2016, adottata in applicazione dell'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è stata articolata nelle seguenti fasi operative, stabilendo, in deroga alla suindicata normativa:

a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

Pertanto, è stato illegittimamente disciplinata la mobilità stabilendo un ingiustificato ordine di priorità nella scelta della sede, privilegiando gli immessi in ruolo da graduatoria di concorso 2012.

La ricorrente ha, dunque, partecipato alla fase C della mobilità ed è stata scavalcata, nella assegnazione della sede, da coloro i quali sono stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso 2012, anche con punteggio inferiore a quello da lei posseduto.

Infatti, dall'elenco delle sedi assegnate in Provincia di Benevento (Campania Ambiti 04, 05 e 06) risultano ivi trasferiti i seguenti docenti: - CILENTI Immacolata punti 18 Campania 06; DE

SIMONE Francesca punti 15 Campania 05; FRANCO Angela punti 15 Campania 05; GAUDINO Gemma Gerardina punti 16 Campania 05; STINGONE Rosario punti 16 Campania 05.

Il Tribunale di Ravenna, con ord. 443/2017, sul punto ha affermato che “(...) *tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n.107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (...)*” (in senso conforme Tribunale di Roma ord.



12.12.2016 - Tribunale di Ravenna sentenza n.192 del 16.5.2017).

La ricorrente ha, dunque, subito una doppia discriminazione. La prima, per il fatto che i docenti provenienti da G.M. 2012 hanno potuto scegliere le sedi in ambito provinciale mentre quelli da GAE e/o da precedenti concorsi hanno dovuto farlo su scala nazionale. La seconda, per il fatto che le due categorie sono state collocate in fasce diverse, con palese pregiudizio per i docenti provenienti dalle GAE e dai concorsi precedenti.

Sul periculum in mora

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti. Il fumus è in re ipsa : la ricorrente ha diritto alla precedenza per il trasferimento alla Provincia di Benevento Campania Ambito 05 o altra sede compatibile con le necessità di assistenza al genitore disabile.

Va evidenziata, altresì, l'**irreparabilità del pregiudizio** in caso di eventuale ritardata pronuncia positiva del giudicante.

La ricorrente, con sede di titolarità in La Spezia, circa 650 km di distanza dal luogo di residenza, dove dovrà prendere servizio dal 12.10.2017, dall'assunzione ad oggi non ha potuto svolgere la propria attività lavorativa perché impedita dalle esigenze familiari ed, in particolare, dalla necessità di assistere il padre disabile, che subirebbe grave nocumento in seguito al suo allontanamento dal luogo di residenza.

Non vi è dubbio che il trasferimento nella sede richiesta o altra pure indicata nella domanda, consentirebbe alla ricorrente un avvicinamento idoneo alle necessità di assistenza al padre disabile.

La docente Falco, inoltre, separata con due figli minori e convivente con i genitori anziani con certificata necessità di assistenza, era inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della Provincia di Benevento ed aspirava alla stabilizzazione del rapporto di lavoro nel territorio di residenza, per realizzare le proprie aspettative, professionali e personali, non essendo il lavoro solo un mezzo di guadagno ma "*inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità*" (Cass. 7963/2012).

Un allontanamento dal nucleo familiare, con tutte le difficoltà, anche economiche, di reperire un alloggio ed organizzare la permanenza in una nuova città con due figli in età scolastica, comporterebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente ed il suo nucleo familiare, non risarcibile per equivalente.

Inoltre, un eventuale allontanamento della Prof. Falco con i bambini ostacolerebbe il diritto-dovere dell'ex coniuge, dal quale è separata, di vedere e seguire i figli, contribuendo alla



loro educazione.

Secondo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento “*il requisito dell'imminenza deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio stesso. (...)*” (ord. del 22.8.2017 all. - In tal senso v. Trib. Di Roma ord. 797/2012 – Trib. Agrigento ord. 28.3.2001 – Trib. Tivoli 4.2.2016 - Tribunale di Benevento ordinanza n.4232/2011 - Trib. S. Maria C.V. sentenza 2299/2010 – Tribunale di Frosinone ordinanza n. 12076 del 17.12.2015 – Trib. Benevento ord. del 22.8.2017).

Pertanto, è di tutta evidenza, nel caso di specie, il *periculum in mora* e l'urgenza della concessione del provvedimento cautelare.

P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

R I C O R R E

all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di La Spezia perché, voglia, così provvedere:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale per l'assegnazione della sede di titolarità, ex art.33 co. 5 e 7 della L.104/92, previa dichiarazione di nullità degli artt. 13 e 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016-2017, sottoscritto l'8.4.2016, per contrarietà a norme imperative, nonché di ogni altra disposizione contrattuale in contrasto con la L. 104/92 e D. Lgs. 297/94;

- previa dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità ex art. 1 co.108 della L. 107/2015 e/o del D.M. n.241 dell'8.4.2016, adottato in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, accertare il diritto della ricorrente alla collocazione nella relativa graduatoria della Provincia di Benevento, secondo l'ordine di punteggio e preferenza indicata nella domanda ed, in ogni caso, nell'Ambito Campania 05 o altro Ambito pure richiesto;

- per l'effetto ordinare all'Amministrazione di provvedere ad assegnare/trasferire la ricorrente all'Ambito Campania 05 – sede di Benevento o comunque in sede rientrante nel medesimo ambito o, in subordine, in altro ambito, secondo l'ordine di preferenze indicate dal ricorrente nella domanda di mobilità, dall'a.s. 2016-2017;

- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente.

- Vittoria di spese e compensi professionali di causa.

In via istruttoria si chiede, ove non si provveda, che sia fatto carico alla convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente la presente controversia.



ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Stante l'elevato numero dei controinteressati, individuati quali docenti indicati nel bollettino trasferimenti provenienti dalla GM del concorso 2012 o dalle GAE ed assunti negli anni 2014/2015, nonché i docenti trasferiti in Provincia di Benevento, per la classe di concorso A019 senza alcuna precedenza, non tutti identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R.

Si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro ha valore indeterminato, pertanto, il contributo unificato versato è pari ad € 259,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Contratto assunzione a t.i. e differimento presa di servizio;
- 2) Domanda di mobilità 2016/2017 e allegati: verb. 104/92, autocertificazione, dichiarazione di precedenza;
- 3) Riscontro on-line UAT di Ravenna;
- 4) Richiesta congedo parentale sino all'11.10.2017;
- 5) Domanda assegnazione provvisoria a.s. 2016-2017;
- 6) Domanda trasferimento a.s. 2017/2018 ed allegato documentazione per precedenza;
- 7) Riscontro on-line UAT di La Spezia;
- 8) Graduatoria trasferimenti secondaria di II grado provincia di Benevento a.s. 2016-2017;
- 9) Copia decreto omologazione separazione personale dei coniugi;
- 10) CCNI 8.4.2016;
- 11) O.M. 241/2016;
- 12) Ipotesi CCNI 2017/2018;
- 13) CCNI 2017/2018.

Il presente ricorso, di valore indeterminabile, è soggetto al contributo unificato di € 259,00.

Avv. Maria Teresa Vallefucio

Avv. Michele Truppi

